

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDiS

Regolamento recante criteri e modalità per l'utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle sale e degli altri spazi comuni presenti nelle residenze di Ardis.

- art. 1 Finalità
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Sale studio
- art. 4 Campi sportivi
- art. 5 Aree verdi attrezzate
- art. 6 Sale convegni
- art. 7 Modalità di concessione delle sale convegni
- art. 8 Obblighi e responsabilità relativi all'utilizzo delle sale convegni
- art. 9 Impianti e attrezzature delle sale convegni
- art. 10 Revoca della concessione
- art. 11 Responsabilità
- art. 12 Norma transitoria
- art. 13 Disposizioni finali
- art. 14 Entrata in vigore

art. 1
Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle aule e degli altri spazi comuni presenti nelle residenze di Ardis.

art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) Ardis: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori;
 - b) Spazi comuni: sale studio, sale convegni, aree verdi attrezzate, parcheggi, palestre e campi sportivi di pertinenza delle residenze universitarie di Ardis indicate in apposito elenco adottato con provvedimento del Direttore generale di Ardis
 - c) Generalità degli studenti: studenti iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone e all' Accademia di Belle arti G. B. Tiepolo di Udine.

art. 3
Sale studio

1. Le sale studio sono dedicate allo studio e destinate alla generalità degli studenti.
2. Chi accede alle sale studio ha il diritto di studiare in un ambiente favorevole alla concentrazione ed allo studio, ad usare PC portatili, tablet ed altri strumenti informatici a batteria o collegati alle prese elettriche situate nell'area.
3. Nelle sale studio va osservato il silenzio o comunque mantenuto costantemente un tono di voce che non disturbi lo studio e la concentrazione degli altri utenti.
4. È consentito tenere accesi i telefoni cellulari solo in modalità silenziosa evitando, comunque, conversazioni anche a voce bassa che si prolunghino oltre lo stretto necessario.

5. Non è consentito accedere alle sale studio o trattenervisi per motivi diversi dallo studio, né tenere comportamenti che, con azioni o espressioni verbali, risultino scorretti offensivi o indecorosi nei confronti degli altri utenti e del personale addetto alla pulizia ed al portierato.
6. È vietato tenere occupate le aule oltre il necessario lasciandovi effetti personali oltre il tempo strettamente necessario.
7. Gli utenti sono personalmente ed esclusivamente responsabili degli effetti personali introdotti nelle sale studio e pertanto Ardis non risponde in alcun modo di eventuali smarrimenti o furti. In caso di rinvenimento di oggetti abbandonati o smarriti nelle sale studio, il personale incaricato provvederà, al momento della chiusura dell'aula, a raccogliere e riunire in uno spazio adeguato gli oggetti rinvenuti che potranno essere disponibili per il loro recupero al momento della successiva riapertura.
8. Chi usufruisce delle sale studio può servirsi dei servizi igienici posti in prossimità delle sale stesse avendo scrupolosa cura di utilizzarli in modo corretto.
9. L'accesso alle sale studio interne alle residenze universitarie è disciplinato dalle disposizioni dei singoli regolamenti delle Case dello studente.
10. L'accesso alle sale studio esterne alle Case dello studente, in quanto site in edifici diversi o comunque con accesso non condizionato, è consentito alla generalità degli studenti, negli orari determinati con apposito decreto dirigenziale. Detti orari saranno affissi all'ingresso delle sale studio e pubblicati sul sito istituzionale di Ardis.
11. Eventuali sale studio dedicate allo studio di gruppo e al ripasso, nonché sale dedicate alle esercitazioni con strumenti musicali, potranno essere utilizzate e prenotate secondo modalità che saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ardis.
12. Laddove nelle sale studio siano presenti postazioni informatiche, il loro utilizzo è consentito previo accreditamento. L'accesso alla rete Internet è consentito per le sole finalità di ricerca e di studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.
13. In caso di danni a beni, strutture, arredi delle sale studio, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, nei casi in cui non sia possibile risalire ai responsabili, Ardis potrà disporre la chiusura al pubblico.
14. Gli utenti devono rispettare le presenti disposizioni segnalando tempestivamente all'Ardiss (qualora possibile) o al personale incaricato ogni eventuale comportamento o situazione in violazione del presente regolamento.

art. 4

Campi sportivi

1. La gestione dei campi sportivi non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla promozione dello sport nella generalità degli studenti.
2. L'Ardiss può consentire che le aree destinate al parcheggio degli autoveicoli vengano utilizzate come aree per attività sportiva negli orari e con le modalità stabiliti con apposito decreto dirigenziale.
3. L'Ardiss può gestire direttamente i campi sportivi, anche mediante la collaborazione o l'assistenza degli studenti, oppure può cedere a terzi la loro gestione, procedendo in quest'ultima ipotesi all'assegnazione in via preferenziale delle strutture sportive di che trattasi alle Università, ai Conservatori, agli ITS o all'Accademia delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia, in subordine a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti.

4. Il rapporto tra l'Ardiss e gli enti di gestione è disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a tre anni.

art. 5

Aree verdi attrezzate

1. La generalità degli studenti può accedere alle aree verdi di Ardis negli orari e secondo le modalità indicate sul sito istituzionale di Ardis.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) abbandonare o gettare mozziconi di sigarette o qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei posacenere, dei cestini di raccolta o dei bidoni appositamente installati;
 - b) estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i bulbi, i frutti i semi delle piante, o danneggiare vasi, strutture o impianti destinati al verde;
 - c) produrre rumori molesti, in modo particolare dalle ore 22,00 alle ore 7,00;
 - d) accendere fuochi o introdurre materiali infiammabili;
 - e) introdurre cani o altri animali domestici, salvo le deroghe espressamente previste dalle norme.
3. Alcune parti delle aree verdi, annualmente individuate di Ardis, possono essere adibite ad orto e concesse in uso esclusivo agli studenti assegnatari di posto alloggio presso le Case dello studente che lo richiedano. In caso di incuria la concessione sarà revocata ad insindacabile giudizio dell'Ardiss.

art. 6

Sale convegni

1. Le sale convegni, fatto salvo l'uso prioritario per le attività istituzionali, possono essere concesse in uso per l'organizzazione di iniziative di tipo culturale, ricreativo, sportivo, formativo e sociale di interesse per la generalità degli studenti, negli orari stabiliti con apposito decreto dirigenziale, ai seguenti destinatari:
 - a) rappresentanti delle case dello studente per l'organizzazione di riunioni o di iniziative rivolte agli ospiti delle stesse;
 - b) associazioni studentesche;
 - c) Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche per iniziative che trattino argomenti o programmi inerenti a temi o progetti dedicati allo sviluppo culturale, professionale o economico del mondo giovanile ed universitario o l'integrazione tra la generalità degli studenti universitari ed il territorio;
 - d) Università, Conservatori, ITS o Accademie delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia;
 - e) federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti.
2. Qualora l'Ardiss proceda all'assegnazione ai soggetti di cui alla lettera c) il relativo rapporto viene disciplinato da apposito atto convenzionale.

Art. 7

Modalità di concessione delle sale convegni

1. La richiesta di utilizzo delle sale convegni da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d), deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del programma dell'iniziativa e dell'indirizzo email al quale inviare l'autorizzazione o il diniego all'utilizzo e deve essere

trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria di Ardis con 20 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo.

2. Le richieste che non rispettino il termine di cui al precedente comma non saranno valutate.
3. Le richieste di utilizzo periodico delle sale convegni potranno riguardare al massimo un intervallo di 12 mesi successivi alla data di presentazione delle stesse.
4. In caso di presentazione di più domande che impegnino le sale convegni in data ed orario coincidenti, la concessione è rilasciata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
5. Le richieste di utilizzo possono essere presentate ogni anno a decorrere dal primo settembre.
6. Le domande relative all'utilizzo delle sale convegni per attività di carattere continuativo possono subire variazioni in base alle esigenze dell'Ardiss.
7. Non è consentita la concessione in uso delle sale convegni per manifestazioni aventi finalità politiche o per incontri o raduni con finalità rituali o confessionali.
8. Il numero dei partecipanti non dovrà mai eccedere il limite di capienza degli spazi richiesti.
9. Entro sette giorni dalla ricezione della richiesta di utilizzo della sala convegni l'Ardiss, valutata la richiesta, dispone in ordine alla concessione o meno dell'utilizzo della sala e lo comunica al richiedente.
- 10 La concessione si perfeziona nel momento in cui il richiedente ottempererà agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e c).

art. 8

Obblighi e responsabilità relativi all'utilizzo delle sale convegni

1. I concessionari si assumono la piena ed incondizionata responsabilità penale e civile per ogni danno che possa derivare a persone o cose nell'ambito dell'utilizzo delle sale convegni.
2. I concessionari sollevano l'Ardiss da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento per incidenti, furti, infortuni e danni procurati da manufatti esposti, strumentazioni tecniche e/o attrezzature del concessionario verificatisi nel corso dell'utilizzo della sala e dei relativi beni e arredi.
- 3 I concessionari, in particolare, devono:
 - a) stipulare un'adeguata polizza assicurativa volta a coprire eventuali danni derivanti da responsabilità civile nonché incendio;
 - b) trasmettere all'Ardiss copia della polizza di cui alla lettera a) almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;
 - c) versare cauzione di importo determinato con apposito provvedimento dirigenziale la quale sarà restituita dopo la verifica dello stato del locale e degli arredi;
 - d) fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione all'uso autorizzata;
 - e) riconsegnare la sala al personale incaricato nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
 - f) vigilare sull'ordinato svolgimento dell'iniziativa ed impegnarsi a verificare che non acceda alla sala un numero di persone superiore alla capienza massima indicata nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dalle competenti autorità;
 - g) segnalare immediatamente all'Ardiss eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo della sala medesima;
 - h) ottemperare a tutte le disposizioni loro impartite dal personale preposto;
 - i) provvedere, al termine di ogni utilizzo della sala, al riassetto e pulizia dei locali, allo spegnimento delle luci e dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento, alla chiusura delle porte;
 - j) disporre di licenza per trattenimento e spettacoli prevista dall'art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza qualora la tipologia di manifestazione od evento lo richieda.

- 4 I concessionari non devono affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né utilizzare materiali adesivi di fissaggio o apporre scritte sui muri delle sale concesse o dei corridoi.

Art. 9

Impianti e attrezzature delle sale convegni

1. Per impianti e attrezzature sono intesi gli apparati elettrici, elettronici, informatici, di riscaldamento e raffrescamento, postazioni per personal computer, impianti telefonici ed idraulici inseriti negli spazi comuni.
2. Le attrezzature sono disponibili ed utilizzabili compatibilmente con la disponibilità delle stesse ed alle condizioni specificate nell'atto convenzionale di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento ovvero nella concessione di cui all'articolo 7, comma 9, del presente regolamento.
3. È vietata qualsiasi modifica agli impianti ed alle attrezzature.

Art. 10

Revoca della concessione

1. L'ARDISS si riserva il diritto di revocare con semplice comunicazione e in qualsiasi momento la concessione in uso delle sale convegni. Nel caso in cui la revoca sia dovuta a responsabilità accertate del concessionario, ovvero a causa di forza maggiore non imputabile all'Ardiss, la stessa non sarà obbligata a rimborsi o risarcimenti.

Art. 11

Responsabilità

- 1 Tutti i soggetti utilizzatori degli spazi comuni sono responsabili degli eventuali danni arrecati alla struttura nonché a cose o persone nello svolgimento dell'attività in essa realizzata; gli utilizzatori dovranno attenersi puntualmente a quanto disposto nel presente regolamento nonché ad eventuali specifiche prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.
- 2 Gli spazi comuni utilizzati dovranno essere riconsegnati dal soggetto utilizzatore nelle condizioni in cui sono stati posti a disposizione.

Art. 12

Norma transitoria

- 1 In sede di prima applicazione le domande per l'utilizzo delle sale convegni possono essere presentate a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2 Le domande presentate in data antecedente non saranno prese in considerazione.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda ai singoli regolamenti delle Case dello studente.

Art. 14

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.